

L'accesso agli atti e la “Bella di Torriglia”.

1. Un diritto ancora da costruire

In Liguria esiste una figura, quella della “Bella di Torriglia, che tutti vogliono, ma nessuno se la piglia”.

Almeno per noi tributaristi il *diritto all'accesso agli atti* richiama questa figura un po' malinconica, perché pur essendo indicata come parte essenziale del contraddittorio (e quindi del procedimento di accertamento) ed oggetto di tutela in una pluralità di ambiti dell'ordinamento, nella realtà, la “trasparenza” sembra essere ancora un *corpo estraneo* al procedimento amministrativo tributario.

Il diritto all'accesso, invero, trova da tempo riconoscimento nell'ambito amministrativo e nel diritto dell'Unione e – più di recente – è “entrato” nel procedimento tributario grazie ad una (laconica) disposizione introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente dalla riforma del 2023. È quindi utile guardare brevemente a come il diritto d'accesso sia declinato nei vari ambiti per poi individuare i punti di convergenza e quelli dove, invece, la mancanza di coordinamento si rivela più problematica.

2. Il diritto unionale

Va innanzitutto criticata l'assunzione secondo cui l'applicazione del diritto dell'Unione possa fondarsi sulla semplicistica distinzione tra tributi **“armonizzati”** e **“non armonizzati”**, poiché trattando dell'ambito di applicazione delle garanzie della Carta, come sostenuto in dottrina, *“non possono (...) esistere casi rientranti nel diritto dell'Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione”*, sicché *“L'applicabilità del diritto dell'Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti della Carta”*. Non si deve guardare quindi, semplicemente, alla natura dello specifico tributo, bensì al fatto che la concreta fattispecie sia regolata, anche solo parzialmente, dal diritto dell'Unione. È il caso – per esempio – dell'applicazione delle Direttive 90/435/CEE (modif. da Dir. 2003/123/CE) e 2003/49/CE rispettivamente sulla tassazione transnazionale di dividendi e di interessi e royalties o, ancora, della Direttiva 90/434/CEE (modif. da Dir. 2009/133/CE) in materia di operazioni di riorganizzazione societaria o anche della direttiva 1852/2017 sulla Dispute Resolution

Questi confini, peraltro, sono stati in parte superati visto che, per effetto della Delega del 2023, il decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (D.lgs. n. 219/2023) ha espressamente affermato che lo

Statuto esprime attuazione anche “*dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*” (v. novellato art. 1, c. 1, L. n. 212/2000).

Anche in forza di questo richiamo, quindi, *nell'interpretazione* delle norme dello Statuto che riguardino aspetti disciplinati anche dagli ordinamenti sovranazionali, si dovrebbe guardare anche alle indicazioni rivenienti dalle sentenze delle Alte Corti europee.

Orbene, il diritto d'accesso, dal momento in cui è stato inserito nello Statuto, dovrebbe quindi ispirarsi all'ordinamento europeo.

Sebbene il diritto d'accesso al fascicolo espressamente disciplinato dalla lett. b) dell'art. 41 della Carta (dei diritti fondamentali dell'Unione) sia riferibile solo agli organi dell'Unione e non agli stati membri, la giurisprudenza euro-unitaria ne ha però messo in luce il legame con il principio del rispetto dei diritti alla difesa ex art. 47 della Carta. Sulla base di questo legame la sentenza *Ispas*, la Corte di Giustizia (C-298/16, sentenza del 9 novembre 2017, p.to 39) già aveva sancito che il principio di diritto euro-unitario del rispetto dei diritti della difesa va inteso nel senso che un soggetto passivo deve poter richiedere e, nel caso, ricevere le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo e presi in considerazione dall'Amministrazione nell'adozione della sua decisione. Anche la sentenza *WebMindLicenses* (C-419/14, sentenza del 17 dicembre 2015, p.ti 68 e 76), sebbene pronunciandosi sul particolare caso della utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito di un procedimento penale parallelo, per la prima volta affermato *la necessità di garantire al soggetto passivo l'accesso a tali prove nel corso del contraddittorio preventivo* (v. p.to 91).

È in questo contesto che si inserisce la fondamentale sentenza 16.1.2019 *Glencore Agriculture Hungary* (in causa C-189/18) secondo la quale:

- (1) In primo luogo, il diritto di accesso al fascicolo viene considerato dalla Corte un “corollario” del principio del rispetto dei diritti alla difesa (p.to 51) e affinché questo sia effettivo, precisa, “*il destinatario della decisione che arreca pregiudizio deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata*” (p.to 52);
- (2), sempre ai fini dell'effettività del diritto, la Corte stabilisce che “*qualora l'amministrazione finanziaria intenda fondare la propria decisione su elementi di prova ottenuti (...) nell'ambito di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei suoi fornitori, detto soggetto passivo, per potere avanzare utili osservazioni, deve poter accedere a tali elementi*” (p.to 53) **già nel corso del procedimento**. Non è ammissibile, quindi, la prassi con cui

un'Amministrazione finanziaria neghi al contribuente l'accesso a tali elementi e semplicemente comunichi *“sotto forma di sintesi, solo una parte di tali elementi da essa selezionati secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare alcun controllo”* (p.to 58);

- (3) il diritto di accesso si estende necessariamente agli altri documenti che, anche se non direttamente oggetto della motivazione della decisione dell'Autorità *“possano essere utili per l'esercizio dei diritti della difesa”* cosicché – conclude la Corte – l'accesso dev'essere garantito *“in particolare agli elementi a discarico che tale amministrazione ha potuto raccogliere”* (p.to 59). Infine, la Corte di Giustizia, nella parte conclusiva della sentenza, si occupa anche di stabilire importanti principi per quanto concerne il versante processuale della vicenda affermando che il principio della *“parità delle armi”* verrebbe meno: a) se l'Amministrazione finanziaria non fosse tenuta a produrre tali prove dinanzi ad essa; b) se il soggetto passivo non potesse averne conoscenza e c) *“se le parti non potessero discutere in contraddittorio tanto su dette prove quanto su tali constatazioni e se detto giudice non potesse verificare tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondano tali decisioni e che sono decisivi per la soluzione della controversia di cui è investito”*;

I principi espressi nella sentenza *Glencore* sono stati poi richiamati ed in parte ribaditi anche nella sentenza *Adjac* del 27.2.2025 (in causa C-277/24) e nell' Ordinanza *Fashion TV RO*, 12.11.2025 (in causa C-475/24).

In questo contesto è importante segnalare che la sentenza 4 giugno 2020, SC.C.F. (C-409/19), nel confermare la necessità di annullare il provvedimento emesso senza rispettare il diritto d'accesso, introduce la c.d. *“prova di resistenza”* anche con riferimento a questa violazione (p.to 37). In particolare, la Corte afferma che ove sia stato negato l'accesso, l'atto amministrativo dev'essere senz'altro annullato *“laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso”*. Deve peraltro ritenersi che una simile *“valutazione”* non possa che essere concreta e non *“ipotetica”* e presupponga quindi la completa ostensione del fascicolo amministrativo nell'ambito del processo. Nel caso in cui sia negato l'accesso (violando un obbligo su essa incombente), quindi, dovrà essere l'Amministrazione a provare che l'ostensione non avrebbe comportato un diverso esito del procedimento e non il contribuente a provare il contrario.

3. L'ambito amministrativo

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR ha delineato in modo preciso la portata del diritto di accesso in particolare nella sua declinazione di accesso difensivo (art. 24, c. 7, L. 241/1990) nei procedimenti di accertamento tributario, fissando chiari punti di convergenza

Un aspetto ormai (da anni) acquisito è quello del superamento del limite di inaccessibilità con la conclusione del procedimento: l'esclusione dell'accesso sancita dall'art. 24, c. 1, lett. b), L. 241/1990 cessa di operare una volta emesso l'avviso di accertamento; peraltro, taluni TAR hanno riconosciuto l'ostensione del fascicolo anche anteriormente all'atto impositivo, per evitare al contribuente di accedere a trattative «al buio» nel caso di inviti ex “art. 5-bis” o “5-ter” nell'ambito di procedimenti di adesione pre-accertamento (TAR Veneto, Sez. III, n. 1813/2022; TAR Veneto, Sez. III, n. 837/2024).

E' stato poi affermato che non esiste una discrezionalità della P.A. nell'individuazione degli atti oggetto di ostensione, sicché l'Ufficio non potrà opporre una “prognosi ex ante” in ordine alla “utilità” dei documenti per il privato perché L'Amministrazione *“non solo è obbligata a rendere disponibili gli atti richiesti dal contribuente, ma non è titolare di alcun margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di quali atti esibire”* (Cons. Stato, Sez. IV, n. 317/2016; TAR Veneto, Sez. III, n. 837/2024). Né la P.A. né il Giudice Amministrativo nell'azione ex art. 116 c.p.a. possono sindacare l'utilità della prova perché *“la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso ”* (così Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2021 e in senso conforme, tra gli altri, Cons. Stato, sez. VII, n. 1979/2022; Cons. Stato, sez. V, 2530/2022; TAR Veneto, Sez. III, n. 837/2024).

Ancora, un ulteriore – fondamentale – *acquis* in quest'ambito riguarda la prevalenza della tutela difensiva sulla riservatezza economica perché *“ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela della riservatezza (nella specie, cd. finanziaria ed economica), secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza”* (così CdS, Sez. IV, n. 8327/2021 e

già prima, in senso conforme, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2021 e v. anche, pur meno esplicitamente, TAR Veneto, Sez. III, n. 837/2024 e n. 1813/2022; TAR Palermo, Sez. III, n. 221/2022; TAR Lombardia – Milano, Sez. I, n. 2024/2018) naturalmente presupponendosi la necessità di dimostrare la rilevanza difensiva dell'accesso.

Tra le pronunce amministrative più recenti (che affrontano anche i rapporti con l'art. 6-bis dello Statuto) si segnalano la sentenza TAR Lazio 12390/2026 e la sentenza TAR Umbria n. 862/2025. La prima stabilisce innanzitutto che la nuova disciplina dell'art. 6bis *non* priva la tutela del concreto esercizio del diritto dinanzi alla giustizia amministrativa né osta l'art. 7-bis, che opera sul diverso piano della valutazione della legittimità dell'atto conclusivo in relazione all'intero procedimento che ad esso ha condotto (opera quindi 133, c, lett a n. 6 C.p.a.); la sentenza valorizza poi tutti i gli approdi sopra enunciati (in un caso emblematico di diniego di detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti), ma presenta due aspetti peculiari perché riguarda la mancata concessione della “copia” di documenti già offerti in visione e perché tali documenti riguardavano società estinte (inesistenza del controinteressato). La pronuncia è però interessante laddove affronta, criticandola, l'eccezione dell'Amministrazione secondo cui il richiedente dovrebbe dimostrare nel giudizio amministrativo l'utilità dell'ostensione (per cui v. Cass. 32432/24): essa viene disattesa (sulla scorta di Ad. Plen n. 4/2021) rilevando che una simile condizione finirebbe *“in sostanza per trasmodare in un inammissibile giudizio di merito sulle ragioni esplicitate nell'istanza di accesso, infrangendosi contro il granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la pubblica amministrazione detentrica del documento ed il giudice adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un tale apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione (...) salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso”*. La seconda sentenza (dopo aver anch'essa distinto i piani rispetto alla disciplina dello Statuto) rigetta invece nel merito l'istanza, in sostanza perché questa riguardava il *fascicolo di terzi soggetti* le cui violazioni erano collegate a quella contestata al richiedente e riguardava documenti estratti da procedimenti penali (si trattava, quindi, di *altri fascicoli* e di *documenti sensibili*). Solo questi dettagli possono forse spiegare l'atteggiamento regressivo del Tribunale umbro che sostiene anche che l'accesso sarebbe consentito solo per i documenti *“presi in considerazione dall'Amministrazione finanziaria per l'adozione della sua decisione”*, in chiara violazione dei

principi indicati dalla CdG UE (che pure viene ripetutamente citata) tra i quali, per esempio, (v. sent. *Glencore*) che impone all'amministrazione l'ostensione dell'intero fascicolo, ivi inclusi i possibili documenti "a scarico" (il che implica – chiaramente – anche documenti che *non* sono serviti a fondare l'atto impositivo). La sentenza poi, richiamando la Cass. del dicembre 2024 recepisce quella sorta di "clausola di resistenza" che è stata introdotta dalla S.C. e che è stata, giustamente, criticata in dottrina.

Si delineano quindi alcuni dati comuni e consolidati nell'ambito della tutela amministrativa: (1) la tutela dinanzi alla giustizia amministrativa non entra in conflitto ma agisce su un piano differente (quello dell'attuazione del diritto) rispetto alla norma statutaria che si occupa solo degli effetti sull'atto conclusivo del procedimento; (2) l'Amministrazione non ha discrezionalità nella "scelta" dei documenti da fornire; (3) una volta che sia emesso l'accertamento, l'accesso si qualifica come "accesso difensivo" (art. 24, c.7, L. 241/1990) e - salvo che la richiesta sia manifestamente strumentale o relativa ad atti totalmente estranei all'oggetto della difesa - ad esso non potranno essere opposte generiche obiezioni di riservatezza di controinteressati (così C.d.S. Ad. Plen. N. 4/2021 e T.A.R. Lazio, sez. III, n. 2297/2023).

4. Il diritto d'accesso nell'ambito dello Statuto

L'art 6-bis (c. 3) dello Statuto prevede che *"Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine complessivamente non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo (...)".*

Poiché già il diritto di "accesso" (secondo l'art. 22 della L. n. 241/1990) implica *ex se* quello di "prendere visione ed estrarre copia" il riferimento nello Statuto al diritto ad "accedere" ed "estrarre copia" è in qualche modo impreciso e ridondante. Si tratta però, in concreto, di una questione solo terminologica.

La dottrina ha però rilevato una serie di temi problematici di maggior peso sostanziale:

- a) la perfettibile gestione dei "termini": il decreto "correttivo" (d.lgs. n. 192/2025): si è infatti limitato ad eliminare dall'art. 6-bis un avverbio ("ovvero") che lasciava il dubbio che la procedura d'accesso fosse alternativa alle controdeduzioni. Il tema fondamentale, tuttavia è un altro: se il contraddittorio dev'essere "informato ed effettivo" esso non dovrebbe poter prescindere dall'ostensione dei documenti ritenuti rilevanti per l'informazione del contribuente, sicché l'effettività del contraddittorio può essere compromessa dall'esistenza di un unico termine di sessanta giorni per chiedere

l'accesso e per replicare allo schema d'atto. Non si terrebbe infatti conto (1) dei tempi concessi all'amministrazione per concedere l'accesso e (2) dei tempi necessari al contribuente per esaminare i documenti estratti e valutarne la rilevanza difensiva. Tale sovrapposizione s'è poi aggravata con l'inserimento di un termine di 30 giorni per avviare un eventuale fase di "adesione", procedimento che ovviamente risulta alternativo al contraddittorio ed all'accesso agli atti (sì che essendo comunque possibile l'adesione anche *successivamente* alle controdeduzioni, l'istanza nei trenta giorni verrà utilizzata solo in quei casi in cui il contribuente possiede tutte le conoscenze del caso e già sa che la questione è risolvibile solamente con la "negoziazione" o con il contenzioso);

- b) il riferimento agli "atti del fascicolo" contenuta nell'art. 6-bis (3) è richiamata dalla giurisprudenza più "reazionaria" (v. TAR Umbria, cit.) per limitare l'accesso ai soli atti utilizzati dall'Ufficio per giustificare la propria pretesa;
- c) la debolezza implicita nel complessivo diritto al contraddittorio che viene escluso per gli "*atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale*" la cui individuazione – ancorché attuata mediante decreto – può risultare opinabile.

5. La concreta attuazione del diritto d'accesso "statutario"

La legge delega (L. n. 111/2023) prevedeva l'introduzione di una "disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario". È del tutto evidente che l'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente non ha introdotto né una nuova "disciplina", né un nuovo diritto (perché già la L. n. 241/1990 prevedeva il diritto d'accesso), ma – in concreto – solamente una nuova "condizione" per il pieno esercizio del contraddittorio.

Sicché, se precedentemente alla "riforma" l'unico "contraddittorio" *previsto dalla normativa nazionale* (volendo dimenticare l'art. 5-ter del d.lgs. n. 218/97) era quello imposto dall'art. 12, c. 7, dello Statuto e si risolveva nelle "osservazioni" successive al verbale di constatazione (che l'Amministrazione doveva solo dimostrare d'aver "valutato"), oggi esso presuppone *due condizioni necessarie* - l'emissione dello schema d'atto ed rispetto del termine di 60 giorni che precludono l'emissione dell'atto impositivo - e *due condizioni eventuali*, la motivazione rafforzata a fronte delle controdeduzioni (ove presenti) e la concessione dell'accesso agli atti (ove richiesto). Il mancato rispetto di una di queste condizioni conduce inevitabilmente ad una

violazione del contraddittorio e, quindi, all'annullabilità dell'atto, perché così prevede l'art. 7-bis dello stesso Statuto.

Ciò che può rilevare nel giudizio tributario, quindi, è solo se l'Amministrazione abbia garantito il contraddittorio "pieno" ed "informato" così come richiesto dall'art. 6-bis, cosicché, nel caso in cui l'accesso sia "negato" in tutto o in parte, al giudice tributario spetterà una sorta di giudizio "incidentale" sulla legittimità del rifiuto (totale o parziale).

Poiché – nonostante gli indirizzi della "Delega" – non esiste una "disciplina generale" dell'istituto dell'accesso in ambito tributario, il giudice dovrà quindi "attingere" ad altre aree del diritto per "riconoscere" l'effettiva violazione della "condizione" imposta dallo Statuto ed è qui che entra in gioco la giurisprudenza amministrativa e (a mente dell'art. 1, c. 1, dello stesso Statuto) la giurisprudenza delle Alte Corti europee.

Se questa fosse la prospettiva, i "dinieghi" di accesso tributario potrebbero risultare legittimi molto di rado. Ed infatti, come si è visto, trattandosi sempre di accesso "difensivo" non si dovrebbe mai considerare legittima l'opposizione di generiche esigenze di "riservatezza" perché il giudice dovrà fare un bilanciamento rispetto al diritto di difesa, sì che – in concreto – quasi mai la riservatezza dei dati economici o societari potrebbe prevalere rispetto a tale diritto. Ancora, non si potrebbe ammettere che l'Amministrazione indichi essa stessa i documenti ritenuti "utili" o "inutili", essendo una tale discrezionalità esclusa sia dalla giurisprudenza amministrativa, sia da quella europea. In particolare, al contribuente dovrà esser concesso l'accesso anche ai documenti "a scarico". Certamente, però, tanto più "ampio" sarà l'oggetto della richiesta, tanto più il contribuente sarà chiamato a spiegarne la strumentalità rispetto alla concreta esigenza difensiva, perché il vero limite resta di una *ragionevole connessione* dei dati cui si accede con l'effettiva attività di difesa.

Pertanto, se è vero che le previsioni statutarie dovranno uniformarsi al diritto dell'Unione, anche la "prova di resistenza" (v. sopra Sentenza CdG UE SC-CF) dovrebbe costituire un limite all'annullamento ai sensi dell'art. 7-bis. Pertanto, se "il buongiorno si vede dal mattino", v'è da temere (la sentenza 13.12.2024, n. 32432, della Corte di Cassazione lo dimostra) che questa condizione (applicata in modo non corretto) possa annichilire la previsione statutaria.

In questo contesto, pare di poter dire, allora, che *nel caso di diniego sarà quasi sempre opportuno ricorrere alla giustizia amministrativa* perché in tal modo si otterrebbero due risultati entrambi importanti: (1) innanzitutto si otterrebbe l'accesso denegato e, quindi, la conoscenza di documenti potenzialmente utili in chiave difensiva "nel merito" (anche per superare la "prova di resistenza") ma, soprattutto (2) la sentenza che

– censurando l'Amministrazione – concedesse l'accesso, renderebbe evidente (e difficilmente contestabile in ambito tributario) l'illegittimità del diniego opposto nella fase del contraddittorio preventivo.

Va infine ricordato che, pur al di fuori dell'accesso richiesto nell'ambito del contraddittorio “statutario”, continua ad esistere anche un accesso che trova fonte *esclusivamente* nella disciplina europea e che può riguardare anche gli atti esclusi dal regime dell'art. 6-bis. E così, *per esempio*, a fronte di un avviso di accertamento parziale ex art. 54, c. 5, del d.p.r. n. 633/1972 (che il DM 24.4.2024 esclude dall'obbligo di emissione dello schema d'atto), o di un accertamento in materia di Direttiva Madre/Figlia (per cui opera l'art. 10-bis dello Statuto), l'Amministrazione sarà comunque obbligata condividere gli atti del fascicolo trattandosi di principio già presente nell'ambito dell'ordinamento europeo che è pienamente applicabile laddove si tratti di applicare norme dell'Unione.

La veloce rassegna delle fonti e degli indirizzi giurisprudenziali fin qui esposti delinea un “regime” che, *allo stato attuale*, è forse solo “teorico”. L'impressione, infatti, è che *né* l'Amministrazione, *né* le Corti (v. per esempio, CGT Piacenza, Sez. 2, sent. 10.4.2026, n. 42 o CGT Roma, sez. 18, sent. 14.1.2026, n. 519), e, forse, *neppure* gli stessi contribuenti ed i loro difensori, ad oggi considerino effettivamente il diritto d'accesso come componente essenziale del procedimento accertativo.

Tuttavia, con la riforma dello Statuto il diritto al contraddittorio generalizzato è divenuto *indiscutibilmente* una fase essenziale del procedimento e lo stesso Statuto esprime in modo chiaro il principio secondo cui *il contraddittorio o è “informato” o “non è contraddittorio”*.

Spetterà all'UNCAT ed alle Camere associate operanti sul territorio vigilare affinché queste garanzie - tardivamente riconosciute nell'ordinamento tributario - non vengano via via erose da interpretazioni speciose e troppo benevole verso l'Erario da parte dei giudici di merito e di legittimità, come non di rado è accaduto in passato.